Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "RENATO GUTTUSO"
con percorsi ad indirizzo musicale
Via Ischia n. 2 90044—Villagrazia di Carini (PA)
Telefono 091/8674901 – Fax 091/8676907
Email paic86000d@istruzione.it - paic86000d@pec.istruzione.it Sito www.icguttuso.edu.it

I.C. "R. GUTTUSO"- CARINI
Prot. 0013326 del 07/06/2025
IV (Uscita)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI PER IL TRAMITE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE RELATIVO ALL'ADOZIONE DEI CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ALL'ESAME DI STATO E LE DEROGHE ALLE ASSENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 62 DEL 13 APRILE 2017.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 *"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"* e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. i) della Legge 13 luglio 2015 n. 107";*

VISTO il DM n. 741 del 2017 "*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*";

VISTO il D.M. n. 742 del 2017 "*Certificazione delle competenze*";

VISTA la circolare n. 1865 del 2017 "*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*";

VISTA la nota ministeriale n. 312 del 2018 "*Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative*";

VISTA la nota ministeriale n. 7885 del 2018 "*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti*";

VISTA la nota ministeriale n. 5772 del 2019 "*Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019*";

VISTA la nota ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023 "*Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa";*

VISTO il D.M. n. 14 del 30.01.2024 "*Adozione dei modelli di certificazione delle competenze*";

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto nella parte relativa alla valutazione degli apprendimenti;

VISTA

RILEVATO che i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e riportati in seno al P.T.O.F. risultano coerenti con il contenuto delle disposizioni normative;

VISTA l'O.M. n. 80/95 recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95";

VISTO il D.P.M. 24 giugno 1998 n. 249 recante "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (in GU 29 luglio 1998, n. 175);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante " Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (13G00034) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2013)";

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015);

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)";

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, relativo all'"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

VISTE le nuove Linee guida per l'insegnamenti dell'Educazione Civica, adottate con Decreto Ministeriale n. 183 del 07.09.2024;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 09.01.2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado" e la nota prot. n.2867 del 23.01.2025, recante indicazioni sulla suddetta ordinanza;

VISTE le circolari n. 540 del 29.04.2025 e n. 593 del 22.05.2025 di convocazione dei CdC per gli scrutini;

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 18.12.2025 relativa alle deroghe alle assenze per la validità dell'anno scolastico;

VISTA la delibera n. 01 del Collegio dei Docenti dell'08.05.2025 con oggetto "Criteri ammissione alla classe successiva scuola primaria e secondaria";

VISTA la delibera n. 02 del Collegio dei Docenti dell'08.05.2025 con oggetto "Criteri ammissione Esami di Stato primo ciclo a.s. 2024/2025";

RILEVATA la necessità di portare a conoscenza delle famiglie i suddetti criteri;

DECRETA

l'adozione dei seguenti criteri relativi alla validità dell'anno scolastico e eventuali deroghe, alla valutazione degli alunni per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO
per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa validità dell'anno scolastico (Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017).
Secondo tale normativa, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali il Collegio dei Docenti

delibera motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Orario annuale Personalizzato

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 990 ore (comprensive ore di riduzione orario lezioni apertura e chiusura a.s.)
Classi con ampliamento offerta formativa (indirizzo musicale) 33 ore settimanali	N. 1080 ore (comprensive ore di riduzione orario lezioni apertura e chiusura a.s.)

Frequenza obbligatoria in ore per la validità dell'anno scolastico (¾ dell'orario annuale personalizzato)

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 743 ore
Classi con ampliamento offerta formativa (indirizzo musicale) 33 ore settimanali	N. 810 ore

Numero Massimo ore di assenza per la validità dell'anno scolastico

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 247 ore
Classi con ampliamento offerta formativa (indirizzo musicale) 33 ore settimanali	N. 270 ore

La deroga è prevista per:
-deroga per le assenze degli alunni con disabilità in considerazione delle particolari condizioni di salute e difficoltà;
-deroghe nel caso di certificazione medica che attesti la malattia e/o terapia e/o cure programmate per periodi non inferiori a 10 giorni.
-deroghe per gravi motivi familiari quali lutti, gravi malattie, trasferimento del nucleo familiare
-deroghe per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
-deroghe per visite a familiari del paese di origine
-deroghe per ricongiungimento, temporaneo e documentato, al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
-deroghe per gli alunni assenti per convocazioni ad udienze in tribunale;
-deroghe per alunni con BES e/o particolari situazioni di disagio familiare, e/o sociale, tali da non permettere una frequenza e una partecipazione adeguate alle attività didattiche;
-regolarizzazione della frequenza nel corso dell'anno scolastico, nello specifico per quegli alunni che, a seguito degli interventi effettuati per recuperare all'adempimento dell'obbligo scolastico, hanno reso più regolare la frequenza delle elezioni nel corso dell'anno e hanno avviato un regolare processo di apprendimento e di integrazione nel contesto scolastico.

Le deroghe possono essere applicate solo ove il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno/a interessato/a abbia comunque raggiunto le competenze minime e possa acquisire un adeguato livello di competenze nell'anno scolastico successivo attraverso un recupero degli apprendimenti anche autonomo.
Non costituisce assenza la posizione degli studenti che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l'ingresso a scuola o ne scelgono l'uscita anticipata

La fruizione della deroga è subordinata a:

1. Documentazione a cura dei genitori: certificazione medica
2. Documentazione del Consiglio di Classe: computo delle assenze e andamento di esse che dimostra la

progressiva riduzione, segnalazione all'Operatore Psicopedagogico, convocazione formale dei genitori.

La deroga è prevista per i casi su citati e debitamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

.

CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI
per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo

La valutazione degli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (*cfr.* premessa normativa)

Ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato

Ammissione – non ammissione alla classe successiva

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 l'ammissione alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Per gli alunni (classi prime e seconde) che vengono ammessi alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza, si procederà alla segnalazione tempestiva alle famiglie con una nota informativa sugli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.

Ammissione – non ammissione all'esame di Stato

Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 l'ammissione all' esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti prerequisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi

In base alle delibere del Collegio docenti n. 1 e n. 2 dell'08.05.2025, per la scuola Secondaria di I Grado, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, l'alunno deve aver conseguito una media complessiva dei voti pari o superiore a 5,5/10. Alla determinazione della media non concorre il voto di comportamento. Sono consentite non più di quattro insufficienze, di cui soltanto due gravi; anche nel caso di tre insufficienze, soltanto due possono essere gravi.

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, *senza utilizzare frazioni decimali.*

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all'unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno.

Secondo quanto indicato nel PTOF, la non ammissione viene attentamente valutata dai docenti quando:

- si ritiene che tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali possano permettere di costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo formativo positivo;
- si siano organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
- le difficoltà siano in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- sia stato accuratamente preparato per l'alunno, attraverso la condivisione con la famiglia, il percorso di apprendimento con particolare attenzione alla classe di futura accoglienza;
- si preveda di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Verranno considerati elementi che concorrono alla valutazione:

- la partecipazione ad attività culturali e didattico-formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, recupero scolastico pomeridiano, tutoring, ecc); attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc…)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola
- le ore scolastiche svolte in specifici Progetti contenuti nel PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti)

Il Dirigente Scolastico
Valeria La Paglia
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate